

Pisa, 3 settembre 2021.

**A tutto il personale dell'Università di Pisa**

**OGGETTO: Analisi della circolare Ministeriale MUR 31 agosto 2021**

*Nella circolare ministeriale del 31 agosto rimangono irrisolti molti dei problemi che ogni giorno siamo costrette/i ad affrontare.*

**La circolare ministeriale offre dei primi chiarimenti, ancora insufficienti rispetto alla complessità della situazione del nostro comparto.**

Nella circolare si definiscono i soggetti destinatari dell'obbligo [personale docente e tecnico amministrativo dipendente dell'ateneo, docenti a contratto, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor, e a tutti gli studenti universitari, ivi compresi gli studenti dei corsi post laurea, nonché agli studenti stranieri]. La circolare quindi precisa che i soggetti coinvolti dovrebbero essere gli studenti (a qualunque titolo) e il "personale dipendente dell'ateneo", non che "lavora in ateneo": non sono quindi riportate diverse altre tipologie come il personale dei servizi e in appalto, il personale al servizio di altri enti o aziende che opera in ateneo (CNR, consorzi, convenzioni, ecc), gli ospiti e gli invitati (per attività di ricerca o didattiche), i partecipanti a convegni e conferenze, ecc. Anche se in molti atenei si è invece deciso (almeno al momento) di prevedere l'obbligo di Green Pass sostanzialmente per qualunque persona acceda ai locali universitari.

**Viene chiarito che i Green pass sono necessari esclusivamente per le attività in presenza**, tenendo conto che il lavoro nelle università comprende impegni didattici, istituzionali e di ricerca per il personale docente (non contrattualizzato) che non si svolgono con una cadenza giornaliera, come modalità di erogazione per il personale tecnico amministrativo (contrattualizzato) che possono essere anche in forma *agile* [smartworking], in relazione alle autonome scelte organizzative dell'ateneo. Cioè, per entrambi, "l'esercizio del potere sanzionatorio" (il controllo del Green Pass e il conteggio dei giorni per l'eventuale sospensione) si dovrebbe riferire esclusivamente "alle attività che debbano svolgersi necessariamente in presenza". Anche qui, diversamente da come alcuni atenei sembrerebbe abbiano regolato in prima battuta la questione.

**Si precisa che la sospensione del rapporto di lavoro deve essere applicata alla quinta occorrenza** del mancato rispetto del dovere di possesso e dell'obbligo di esibizione della certificazione. Cioè si esplicita che il conteggio dei giorni "senza Green pass" per l'eventuale sospensione dall'attività lavorativa non debba avvenire allo scadere dei cinque giorni da quando scatta l'obbligo, e neanche allo scadere del quinto giorno dopo la prima assenza ingiustificata per mancanza di Green Pass, ma alla quinta entrata in ateneo senza Green pass.

**Ribadisce chiaramente che la verifica deve avvenire** solo attraverso la lettura del QR code [codice a barre bidimensionale], usando esclusivamente la specifica applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM [VerificaC19]. **E' quindi esclusa esplicitamente ogni possibile uso di autocertificazioni** (come richiesto dal nostro Ateneo) o altre modalità di controllo del Green Pass.

**Si evidenzia l'importanza di una regia unica a livello nazionale di relazione sindacale sulla sicurezza.** Si afferma infatti la necessità di un costante aggiornamento degli allegati 18 e 22 (le Linee guida per università e il Protocollo gestione casi sospetti), “restando il consueto e imprescindibile confronto con tutti i soggetti istituzionali”, anche attivando “uno specifico Tavolo tecnico” con le organizzazioni sindacali. Per la prima volta viene cioè riconosciuta ed esplicitata l'esigenza di un livello nazionale di confronto sindacale del settore, per di più non solo sulla questione del Green pass ma anche su documenti che sinora erano stati elaborati esclusivamente dalla CRUI.

In questi giorni stiamo assistendo ad una diversificazione di soluzioni nei diversi atenei, come stanno già a dimostrare le circolari e i Decreti Rettorali di cui siamo a conoscenza. Questa diversificazione operativa avrà anche ricadute sul rapporto di lavoro e la retribuzione di lavoratori e lavoratrici coinvolti/e (contrattualizzati e non contrattualizzati).

La costituzione di un tavolo tecnico nazionale sulla sicurezza va certamente nella direzione di istituire con il prossimo CCNL un nuovo livello nazionale delle relazioni sindacali. È evidente l'importante ruolo che potrebbe svolgere rispetto alla necessità di dare uniformità ai protocolli sulla sicurezza adottati negli atenei e fornire utili indicazioni anche rispetto alla gestione degli aspetti operativi inerenti all'applicazione del DL 111.

Grazie a presto

Il coordinatore RSU Università di Pisa

Marco Billi